



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 504	Del 25/11/2021
Località:Località: Via Mariano IV, pressi civico n. 36. Istituzione stallo di sosta riservato veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta.	Permanente. Dalla realizzazione della segnaletica, sino a cessate esigenze del richiedente.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta datata 10.11.2021, acquisita in atti di questo Comune al n. 68494 del 10.11.2021, tendente ad ottenere apposita ordinanza per la realizzazione di uno stallo riservato alla sosta di veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

valutata la richiesta ed accertato l'idoneità del sito oggetto dello stallo riservato ai soggetti con ridotta deambulazione, come da sopralluoghi tecnici;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi (ex articolo 6 *bis*, Legge 241/1990 e sue modificazioni);

ordina

1. l'istituzione, ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, di uno stallo riservato alla sosta di veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta di cui alla richiesta richiamata in premessa, che rimane depositata agli atti;
2. lo stallo di sosta individuato al punto 1. che precede potrà essere utilizzato da tutti i veicoli di proprietà o al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta di cui all'art. 188 del Codice della Strada e art. 381 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada esponendo l'apposito contrassegno in modo ben visibile;
3. la realizzazione delle segnaletiche stradali secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, Figura II 79/a Articolo 120, Figura II 130 Articolo 125, Figura II 445/c Articolo 149, a cura del Servizio Trasporti Viabilità del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano che provvederà a richiamare sul retro del segnale stradale quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del DPR 495/1992;



COMUNE DI ORISTANO

4. le segnaletiche stradali, ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, devono essere realizzate:
- a) in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
 - b) tra lo stallo di sosta da realizzare ed eventuali attraversamenti pedonali adiacenti già realizzati, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, deve essere realizzato, nel verso di marcia dei veicoli, una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, del D.P.R. 495/1992 regolamento di esecuzione al C.d.S., di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436);
5. la revoca del presente provvedimento al cessare delle esigenze del richiedente;

avverte

- 1) che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

demanda

alla Polizia Locale e a tutti gli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Istruttori: Ignazio Sebis – Nicola Lentis

Dalla Residenza Municipale, lì 25/11/2021

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale